



*IMP. R. DIREZIONE GENERALE
DELLA POLIZIA.*

AVVISO.

A prevenire le risse ed altri disordini che più sovente accadono nelle Botteghe e ne' Negoj di pubblico accesso e trattenimento per causa de' giuochi, questa Direzione generale, seguendo le provide mire dell' I. R. Governo, deduce a pubblica notizia le seguenti prescrizioni:

- I. Ferma stante la generale proibizione de' giuochi d'azzardo in qualsivoglia luogo, promulgata coll' Editto 10 novembre 1815, è vietata d'ora innanzi ogni sorta di giuoco di commercio con carte nelle Botteghe, nelle Botteghe de' venditori di birra, acquavite e rosolj al minuto, nelle *Trattorie*, nelle Osterie, negli Alberghi, nelle pubbliche Sale da bigliardo e nei Caffè, quando i rispettivi Conduttori non abbiano ottenuta dall' Autorità locale di Polizia la licenza in iscritto di permettere simili giuochi ne' loro Negoj.
- II. Le Autorità locali di Polizia non potranno mai accordare siffatta licenza ai Bettolieri ed ai Conduttori di botteghe destinate alla sola vendita di birra, acquavite e rosolj al minuto.
- III. Il giuoco della mora sarà permesso in tutti i predetti pubblici luoghi nelle sole ore diurne, rimanendo perciò proibito questo clamoroso giuoco durante la notte.
- IV. I contravventori soggiaceranno individualmente alla multa di tredici lire; verso i recidivi sarà duplicata la multa in ragione del numero delle contravvenzioni, colla diversità pei Conduttori, che alla terza contravvenzione si farà chiudere il loro Negoj e verrà ad essi interdetto l'ulteriore esercizio del medesimo.
- V. Ai contravventori incapaci o renitenti allo sborso delle multe sarà sostituita la pena dell'arresto personale di un giorno per ogni somma di due lire e sessanta centesimi.

Milano, il 19 agosto 1816.

IL CONSIGLIERE AULICO, DIRETTORE GENERALE DELLA POLIZIA,
CONTE DI STRASSOLD.

FORMENTI, Segretario.